

sicurezza pubblica...” tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest’ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell’accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate, possa trovarsi nella precisazione che l’amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all’art. 24, comma 3, lettera c), della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Al Comune di

Piazza

.....

OGGETTO: *Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali alla copia dei cartellini di presenza e dei cedolini paga di due dipendenti comunali, relativamente al periodo intercorrente dal 1 settembre 2003 al 31 ottobre 2005.*

Con nota del 7 dicembre 2005, il Sindaco del Comune di, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione circa la richiesta formulata da un consigliere comunale volta ad ottenere dei cartellini di presenza e dei cedolini paga di due dipendenti comunali, relativamente al periodo intercorrente dal 1 settembre 2003 al 31 ottobre 2005.

Il sindaco, pur considerando che l'interessato al rilascio delle copie ha giustificato la suddetta richiesta, considerandola necessaria per l'espletamento del proprio mandato, ha manifestato comunque dei dubbi circa il soddisfacimento della stessa, in considerazione della tutela del diritto alla privacy dei dipendenti comunali di cui si è chiesta la documentazione.

In merito al quesito posto - premesso che copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti i documenti adottati dal Comune - si osserva quanto segue.

I documenti richiesti nel caso in esame, vale a dire i cartellini di presenza e i cedolini paga, debbono ritenersi documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22, lettera d), della L. n. 241/1990, che fa rientrare in tale nozione tutti gli atti "anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Una volta inquadrata la natura degli atti di cui è stata richiesta copia va considerato che l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e

della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso”.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, e cioè come un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”, traendone la conseguenza che “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell’art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Tuttavia, nel caso di specie, si ravvisa un limite alla richiesta formulata, limite individuabile nel vasto arco temporale coperto dalla stessa, vale a dire un periodo superiore ai due anni: i poteri derivanti al consigliere comunale, derivanti dal suo munus, in questo caso, andranno contemperati con l’ordinaria attività dell’amministrazione coinvolta.

In tal senso si è pronunciata la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471, secondo cui “d’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o

aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)".

Ciò vuol dire che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, con i limiti temporali su esposti, si considera fondata l'istanza di accesso formulata dal consigliere comunale al Comune di

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

*Al Ministero della Giustizia**Dipartimento giustizia minorile**Direzione generale del personale e della Formazione**Via Giulia, 131***00186 ROMA***Oggetto: Richiesta parere.*

Codesto Dipartimento , premesso che con il regolamento emanato con D.M. n.115/1996 ha individuato specifiche categorie di documenti sottratti all'accesso , chiede se siano accessibili : a) i documenti consistenti in provvedimenti tipici del Dipartimento e che non siano inquadrabili in una delle individuate categorie ; b) i documenti , provenienti eventualmente anche da organi periferici , i quali (documenti) abbiano costituito presupposto dei documenti di cui sub a) , in quanto sono stati posti a fondamento di questi stessi , nei quali vengono altresì indicati espressamente.

La Commissione ritiene che entrambe le menzionate categorie di documenti siano suscettibili di accesso – ovviamente nella ricorrenza delle condizioni espressamente previste dagli artt. 22 e segg. della legge n.241/1990 e successive modificazioni : le prime , indicate sub a) : perché , se ritenute non suscettibili nelle categorie che nell'adottato regolamento sono dichiarate sottratte all'accesso , sono suscettibili di accesso costituendo questo stesso un diritto tendenzialmente generalizzato , se non ricorre uno specifico divieto ; le seconde , indicate sub b) : perché , in quanto presupposti del provvedimento , sono entrate a far parte del procedimento che ha condotto al provvedimento stesso .

Precisa, infine, la Commissione , che il rapporto di pubblico impiego del dipendente non ha alcuna attinenza con l'esercizio del diritto di accesso e non costituisce titolo per ottenere gratuitamente, senza quindi sopportare i costi di riproduzione , copia dei documenti oggetto del diritto d'accesso.

*Roma, 26 ottobre 2006***IL PRESIDENTE**

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Dott.ssa

Via

.....

Oggetto: *Richiesta di parere in merito alla richiesta di accesso alla documentazione di una procedura concorsuale, per la quale l'istante non ha presentato domanda di partecipazione.*

La dott.ssa, in servizio presso la sede provinciale INPS di, con nota del 24 maggio 2006, ha chiesto alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Roma – Eur la copia della documentazione riguardante una procedura concorsuale di selezione interna per l'attribuzione della posizione ordinamentale C4, profilo amministrativo, svoltasi presso la regione Abruzzo, ed in particolare, i documenti concernenti i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio da parte del Nucleo di valutazione adottati da ciascuna regione e le graduatorie definitive di tutte le regioni, ad esclusione che per la regione Abruzzo, per la quale l'istante stessa ha partecipato alla relativa procedura concorsuale.

L'amministrazione interessata, con nota del 28 giugno 2006, negava il suddetto accesso, per carenza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ai documenti richiesti, attinenti a procedure di selezione interna alle quali la dipendente non risultava avesse presentato domanda di partecipazione.

Pertanto, la dott.ssa si è rivolta alla Commissione chiedendo un parere in merito alla vicenda sopra illustrata.

La richiesta formulata dalla dott.ssa, a parere della scrivente Commissione, è priva di fondamento.

L' INPS ha, correttamente, opposto il proprio diniego alla richiesta formulata dalla dott. ssa di accedere alla documentazione relativa a procedure di selezione interna, alle quali la stessa non risultava aver presentato domanda di partecipazione.

E' palese la carenza di un interesse concreto, attuale e diretto dell'istante a conoscere quanto richiesto, pur asserendo la stessa di dover procedere alla tutela della propria posizione giuridica. D'altronde, ove la dott.ssa ha manifestato un legittimo interesse in tal senso, vale a dire presso la specifica Direzione Regionale, presso la quale ha partecipato a determinate procedure concorsuali, le sue richieste hanno trovato accoglimento, con i relativi limiti di legge.

Il nuovo art. 22, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Condizioni, quelle sopra esposte, non individuabili nella fattispecie in esame, nella quale, invece, l'istanza formulata appare pretestuosa e volta ad un controllo generalizzato dell'attività concorsuale svolta dall'amministrazione, in contrasto con l'ormai costante giurisprudenza, secondo la quale il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche non può costituire nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa - come si è espresso il T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, con sentenza n. 87 del 6 febbraio 2004 - nè può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto ai sensi dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per esercitare tale diritto occorre una situazione giuridicamente legittimante, che non può identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa, così come espressamente precisato dal novellato art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per le motivazioni su esposte, la scrivente Commissione ritiene che la dott.ssa non abbia diritto al chiesto accesso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ufficio Difensore Civico
della Regione

.....
.....

Oggetto: richiesta di parere in merito ad un provvedimento di diniego di accesso alla documentazione amministrativa dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica

Il Difensore Civico della, Dott., con nota del 5 ottobre 2006, ha trasmesso, per competenza, ai sensi dell'art.25, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, alla scrivente Commissione un'istanza di riesame di un provvedimento di diniego di accesso alla documentazione amministrativa dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica-Dipartimento della Funzione Pubblica, emanato da un'amministrazione centrale dello Stato.

Il fascicolo inoltrato dal Difensore Civico ha ad oggetto, in particolare, il carteggio concernente l'istanza di accesso della signora, dipendente dell'ASL dii, la quale per potere provvedere alla tutela dei propri diritti nel giudizio, penale e civile, in corso tra la stessa e l'Azienda USL, ha richiesto, in data 28 agosto, la copia di una serie di documenti, destinati ad integrare, con ulteriori informazioni, una sua lettera all'On. Mazzella, allora Ministro della Funzione Pubblica, una sua precedente denuncia all'Ispettorato della Funzione Pubblica ed una lettera sindacale inviata sempre al medesimo Ispettorato.

La signora, nello specifico, ha richiesto copia di tutte le comunicazioni scritte, in qualunque forma, in arrivo ed in partenza, intercorse:

1. tra l'Ispettorato della Funzione Pubblica e l'Assessorato del Dipartimento Salute e Politiche di solidarietà – Regione
2. tra l'Ispettorato della Funzione Pubblica e il Direttore Generale dell'ASL
3. tra l'Ispettorato della Funzione Pubblica e la C.G.I.L. F.P. Regionale.

Riguardo alle comunicazioni sul punto 3. l'istante ha, altresì, individuato i soggetti delle stesse nella segreteria, signora, nel signor, del Dipartimento Politiche Sociali, Ufficio Mobbing, e nella dott.ssa della segreteria regionale.

L'Ispettorato della Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica, nella persona del dirigente, dott., con nota del 7 settembre 2006, dava riscontro all'istanza della signora, negandole, tuttavia, l'accesso alla documentazione richiesta.

La scrivente Commissione, ritiene di dover prendere in esame la suddetta questione, trasmessa dal Difensore Civico della Regione, considerandola alla stregua di una richiesta di parere, atteso che ad oggi, è da considerarsi scaduto il termine di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, per la presentazione di un eventuale ricorso da parte dell'istante signora

Venendo al merito della questione, in primo luogo, si rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, per i quali è chiesto l'accesso.

La tutela della propria situazione giuridica e dei propri diritti, infatti, legittima l'istante alla richiesta formulata, e trova l'avallo anche nell'ormai costante giurisprudenza, secondo la quale “il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa né un'ispezione popolare sull'efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica”, come da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Le argomentazioni addotte dall'amministrazione coinvolta, a fondamento del proprio diniego di accesso, sembrerebbero da condividere, poiché la vertenza cui fa riferimento l'istante è tra essa e l'Azienda USL, e non vede come controparte direttamente coinvolta l'Ispettorato della Funzione Pubblica.

Tuttavia, l'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, così come novellato, prevede che la richiesta di accesso ai documenti, oltre a dover essere motivata, “deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”, senza specificare il titolo o la giustificazione formale di tale detenzione.

Nel caso di specie, quindi, l'Ispettorato della Funzione Pubblica è in possesso della documentazione richiesta e, per tale motivo, anche se è estraneo alle vicende giudiziarie dell'istante

ed alla situazione giuridica che essa intende tutelare, l'istanza di accesso che gli è stata formulata è da considerarsi legittima e fondata.

Pertanto, la Commissione si esprime in senso favorevole all'accoglimento della suddetta istanza.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Regionali
Servizio personale, rapporti istituzionali,
gestione degli atti di sindacato ispettivo e contenzioso,
valutazione dei dirigenti*

*Via della Stamperia n.8
00187 ROMA*

OGGETTO: richiesta di parere su accessibilità delle offerte tecniche da parte di ditta partecipante a gara di appalto e modalità di accesso alle stesse.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali ha inoltrato in data 11 ottobre 2006 una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità dell'offerta tecnica presentata da ditta risultata vincitrice di una gara d'appalto, formulata da un'impresa risultata, viceversa, non aggiudicataria.

In particolare chiede il Dipartimento Affari Regionali a questa Commissione se le offerte tecniche depositate dalle ditte aggiudicatricie siano accessibili dalle altre imprese partecipanti alla gara e, in caso affermativo, se l'accesso debba essere limitato alla sola visione o possa comprendere l'estrazione di copia dei documenti richiesti.

Quanto all'accessibilità delle offerte tecniche delle ditte aggiudicatricie a gara di appalto conclusa, non sussistono particolari dubbi atteso che la conoscenza di tali documenti costituisce il più delle volte elemento imprescindibile ai fini di una eventuale e successiva tutela giurisdizionale delle proprie situazioni giuridiche soggettive. D'altronde, sul punto, la giurisprudenza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione è costante nel senso dell'accessibilità.

Si chiede, inoltre, se dell'offerta tecnica può essere consentita l'estrazione di copia o la sola visione. Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale è incerto; l'orientamento maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R. n. 352/92 registra decisioni in cui si è limitato l'accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n. 4078), considerato che il testo dell'articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all'articolo 24 della l. n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n. 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro (rilevante, ancorché minoritario) filone giurisprudenziale — formatosi prima della legge n. 15 del 2005 — e contrario a quello appena citato, giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nelle sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n. 7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa

- del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Così stando le cose la Commissione ritiene che la ditta richiedente l'accesso, oltre ad avere un interesse qualificato all'ostensione delle offerte tecniche, possa ottenere i documenti mediante estrazione di copia degli stessi.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del 28 dicembre 2004, il Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione sulla richiesta, per l'espletamento del proprio mandato, di un consigliere comunale di accesso ai seguenti documenti:

- 1. “ infrazioni al Codice della Strada rilevate dal 20 luglio 2004 al 13 novembre 2004 ;*
- 2. notifiche inoltrate ai contravventori per le infrazioni relative al punto 1, con ovvia esclusione delle infrazioni i cui termini non sono ancora scaduti;*
- 3. ricorsi presentati per le infrazioni di cui al punto 1;*
- 4. pagamenti effettuati dai contravventori per il periodo relativo al punto 1”*

L'Amministrazione, pur considerando che l'interessato al rilascio delle copie ha giustificato la suddetta richiesta, considerandola necessaria per l'espletamento del proprio mandato, ha manifestato comunque dei dubbi circa il soddisfacimento della stessa, in considerazione sia della tutela del diritto alla privacy per i dati riportati nei verbali di contestazione delle infrazioni sia della sussistenza del presupposto della “correlazione tra dati richiesti ed espletamento del mandato di consigliere”.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di

munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Come è noto, l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato".

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio